

Prot Pec in entrata: 18565 del 21/07/22



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Imperia

Protocollo a margine
PEC

Imperia, 20 luglio 2022

*Alla Questura
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Al Comando Polizia Stradale
IMPERIA*

*All'Amministrazione Provinciale
IMPERIA*

*All'Autostrada dei Fiori S.p.A.
IMPERIA*

E p.c. *Al Comune di
BORDIGHERA*

*All'Anas- Compartimento di
GENOVA*

Oggetto: Decreto del 15.10.2021 del Prefetto di Imperia concernente l'elenco delle strade nelle quali, ai sensi dell'art. 4 del D. l. 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, è possibile installare dispositivi tecnici di rilevamento della velocità. **Rettifica Progressiva Chilometrica Aurelia bis**

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, si trasmette il decreto n. 24699 adottato dal Prefetto di Imperia in data odierna, con il quale è stato rettificato il provvedimento del 15.10.2021 di autorizzazione alla collocazione di dispositivi tecnici di rilevamento della velocità sulle strade statali nn. 1 e 720, rispettivamente Aurelia e Aurelia bis.

In particolare, su istanza del Corpo Polizia Provinciale di questo capoluogo, essendo stato riscontrato un errore materiale, è stata rettificata l'indicazione della progressiva chilometrica di collocazione del dispositivo sulla strada statale Aurelia bis, correttamente corrispondente al km 3+150.

Rimane fermo quanto già autorizzato in ordine alla SS. Aurelia, al km 679+300.

Si ringrazia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
Vice Prefetto Agg.to

Pepe



Al Prefetto della Provincia di Imperia

Protocollo a margine

PREMESSO che l'art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 concernente misure per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti costituenti le principali cause di incidenti stradali;

VISTA la Legge 29 luglio 2010 n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 che fornisce indicazioni operative concernenti le "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del nuovo Codice della strada", prevedendo, tra l'altro, che, ai fini dell'individuazione dei tratti di strada in cui si può consentire il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia, venga valutato un complesso di specifici requisiti, attestanti l'elevato tasso di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;

CONSIDERATI, altresì, gli elementi valutativi che, in accordo alla citata Direttiva, devono essere indicati a supporto delle richieste di installazione avanzate dall'organo di polizia stradale competente per territorio;

ATTESO che, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, occorre il parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, dal concessionario ai sensi dell'art. 14 comma 3 Cds;

VISTO il proprio provvedimento n. 1959 del 13.12.2002 con il quale è stata autorizzata l'installazione di dispositivi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 Cds nei tratti di strada provinciale ivi specificati;

VISTO, altresì, il proprio provvedimento del 15.10.2021 con il quale è stata autorizzata l'installazione di dispositivi tecnici in argomento sulla S.S. "Aurelia bis", al km 003+000 nonché sulla SS. n. 1 Aurelia-Via Madonna della Ruota al km. 679+300;

ESAMINATA l'istanza del 6 luglio 2022 con la quale la Polizia Provinciale di Imperia ha chiesto la rettifica del decreto prefettizio in ultimo citato, rappresentando, al riguardo, che il punto di collocazione



Al Prefetto della Provincia di Imperia

del dispositivo sulla S.S. Aurelia bis è stato indicato, per mero errore materiale a partire dalla richiesta di autorizzazione stessa, come corrispondente alla progressiva chilometrica 003+000, in luogo di quella corretta che risulta essere 3+150;

LETTA la nota del 14.7.2022 con la quale la Polizia Stradale di questo capoluogo ha confermato che la precisa ubicazione del sistema di controllo della velocità sulla SS 720 (Aurelia bis) corrisponde alla progressiva chilometrica 3+150;

ACQUISITO, con nota del 19.7.2022, il parere dell'Autostrada dei Fiori;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere a rettificare il decreto del 15.10.2021 nella parte in cui autorizza la collocazione di dispositivi tecnici di rilevamento a distanza della velocità nella strada statale Aurelia bis, al km 003+000;

VISTA, pertanto, l'istanza già proposta, in data 3.6.2020, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un rilevatore fisso in modalità automatica di velocità sulla Strada statale Aurelia bis, come indicato nell'istanza di rettifica citata, al km 003+150 direzione Ovest, nel centro abitato del Comune di Sanremo;

ESAMINATA la documentazione posta a fondamento della predetta istanza e successivamente integrata con note del 17.2.2021 e del 29.3.2021;

CONSIDERATO che il tratto stradale in argomento è classificato come "*strada extraurbana secondaria di tipo B*" che, attraversando un centro abitato, rientra nella categoria "D";

TENUTO CONTO che la Società Autostrada dei Fiori S.p.a., in data 28.7.2020, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta in argomento;

OSSERVATO che il Comando Polizia Stradale di Imperia, all'esito di approfondite valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici indicati nei sopraccitati indirizzi ministeriali, ha reso parere favorevole all'installazione dei dispositivi di controllo della velocità;

FERMO, altresì, quanto già autorizzato con decreto del 15.10.2021 in ordine alla richiesta formulata in data 1.12.2020 da parte del Comando Polizia Locale di Bordighera con riferimento alla **SS. n. 1 Aurelia- Via Madonna della Ruota al km. 679+300**;

RIBADITO, al riguardo, che il tratto stradale in argomento, fuori dal centro abitato, è classificato come "strada extraurbana di tipo C";

RICHIAMATA la nota del 18.1.2021 con la quale il Comando Polizia Stradale di Imperia ha reso parere favorevole, ai sensi del citato art. 4 del Dl. 20.6.2002 n. 21, in merito alla richiesta in argomento;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'ANAS con nota del 26.6.2021;



Al Prefetto della Provincia di Imperia

ACCLARATO che, con riferimento alle tipologie di strade oggetto di entrambe le istanze, ai fini dell'installazione dei dispositivi di controllo delle infrazioni in argomento, sussiste la competenza prefettizia, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168;

LETTO il comma secondo del predetto art. 4 che dispone che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.*

DECRETA

In rettifica del decreto prefettizio del 15.10.2021, ai fini della compiuta attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 168/2002 e delle direttive del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009 e del 21 luglio 2017, è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., sulle seguenti strade classificate come extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) e d) , C.d.S.:

1. S.S. “Aurelia bis”, al km 3+150, direzione Ovest, nel centro abitato del Comune di Sanremo;
2. SS. n. 1 Aurelia- Via Madonna della Ruota al km. 679+300

Ai fini della legittimità dell'accertamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 142, comma 6 bis del C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) **Ogni punto di rilevamento (fisso o mobile) dovrà essere segnalato e reso visibile** secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 21/7/2017. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte negli stessi provvedimenti. Parimenti è richiamato il rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della riservatezza personale attraverso le riprese ed i fotogrammi degli strumenti elettronici.
- 2) **Le postazioni (fisse o mobili) – e la relativa segnaletica – dovranno essere posizionate in modo che l'utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo**. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli di ogni tipo che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale. Le postazioni fisse dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla citata Direttiva del Ministro dell'Interno.



Al Prefetto della Provincia di Imperia

- 3) L'installazione di nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Polizia Stradale, per la verifica della rispondenza, da parte della stessa Sezione, della stessa ai criteri surrichiamati.
- 4) Ai sensi dell'art. 25, comma 2°, della legge n. 120/2010, **le postazioni di controllo della velocità, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzate - o installate - ad una distanza inferiore ad un chilometro dall'ultimo segnale che impone il limite di velocità.**

La Sezione Polizia Stradale di Imperia verificherà che i sistemi di controllo della velocità siano correttamente installati ed adeguatamente segnalati secondo le previsioni normative succitate e conformemente alle direttive impartite con il presente decreto.

Il presente decreto integra il provvedimento prot.1959 del 13.12.2002 e sostituisce il decreto del 15.10.2021.

Copia del presente atto sarà notificata agli Enti richiedenti al fine della attuazione di quanto disposto, nonché agli Organi di Polizia per opportuna informazione.

Imperia, 20 luglio 2022

IL PREFETTO
Nanci

MGP